

REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI ASSEgni DI RICERCA AI SENSI DELL'ART. 22 DELLA LEGGE 240/2010

TITOLO I – FINALITA' E MODALITA' DI ATTIVAZIONE	2
Art. 1 - Definizioni.....	2
Art. 2 – Istituzione e finalità	2
Art. 3 - Tipologia di finanziamento, modalità di attivazione e conferimento degli assegni di ricerca	2
Art. 4 - Importo e durata	3
Art. 5 – Bando di selezione	4
Art. 6 – Requisiti soggettivi.....	4
Art. 7 – Commissioni per la selezione.....	5
Art. 8 - Procedure di selezione	5
Art. 9 - Termini per le selezioni e inizio dell'attività.....	6
TITOLO II - RAPPORTO CONTRATTUALE	7
Art. 10 – Contratto e attività dell'assegnista.....	7
Art. 11 – Accesso alle strutture ospedaliere	7
Art. 12 – Incompatibilità.....	7
Art. 13 – Segretezza e proprietà intellettuale	7
Art. 14 - Trattamento fiscale, previdenziale e assicurativo.....	8
Art. 15 – Norme sulla sicurezza	8
Art. 16 - Trattamento di missione	8
Art. 17 - Sospensione e proroga	8
Art. 18 – Recesso	8
Art. 19 – Risoluzione per inadempimento.....	9
Art. 20 – Rinnovo del contratto.....	9
Art. 21 – Verifica dell'attività dell'assegnista.....	9
TITOLO III - NORME TRANSITORIE E FINALI	9
Art. 22 - Norme transitorie e finali	9

TITOLO I – FINALITA' E MODALITA' DI ATTIVAZIONE

Art. 1 - Definizioni

1. Ai sensi del presente Regolamento si intende:
 - per Struttura: i Dipartimenti e i Centri dell'Università degli Studi di Padova;
 - per assegno di ricerca (o assegno): un contratto di carattere continuativo temporalmente definito che presenta caratteristiche di flessibilità rispondenti alle esigenze dell'attività di ricerca svolta;
 - per proroga del contratto: il prolungamento dell'originario contratto, oltre il suo termine naturale di scadenza, alle medesime condizioni giuridiche ed economiche del contratto originario;
 - per rinnovo del contratto: la stipula di un ulteriore contratto successivamente alla scadenza del precedente per la prosecuzione del progetto di ricerca;
 - per lettera di referenza: una attestazione proveniente da un componente esperto della comunità scientifica volta a sostenere la presentazione di un candidato evidenziandone le potenzialità di sviluppo in ambito scientifico, l'esperienza acquisita e ogni altra caratteristica attitudinale alla ricerca che il referente ritenga utile far conoscere.

Art. 2 – Istituzione e finalità

1. Il presente regolamento disciplina, sulla base delle disposizioni di cui all'art. 22 della Legge 240/2010 e ispirandosi alle linee guida contenute nella Carta Europea dei Ricercatori e di tutte le misure necessarie a promuovere pari opportunità di genere, le modalità di selezione, il regime giuridico ed il trattamento economico spettanti agli assegnisti di ricerca.
2. L'Università degli Studi di Padova (di seguito Università), attraverso le proprie Strutture, può conferire assegni per la collaborazione o lo svolgimento di attività di ricerca, ai sensi dell'art. 22 della legge 30 dicembre 2010 n. 240, alla quale si rinvia per quanto non esplicitamente prescritto nel presente Regolamento.
3. Gli assegni sono conferiti per lo svolgimento di attività di ricerca presso le Strutture e si distinguono in due categorie:
 - a) assegni per la collaborazione a specifici progetti di ricerca definiti dalle Strutture (assegni di tipo A).
 - b) assegni per l'esecuzione di progetti di ricerca autonomamente presentati dai candidati, nell'ambito delle aree scientifiche di interesse della struttura e conferiti secondo le modalità previste dall'art. 3 commi 2 e 4 (assegni di tipo B);
4. Per gli assegni di tipo A, l'attività del titolare dell'assegno è svolta sotto la supervisione di un Responsabile scientifico individuato dalla Struttura tra i docenti e ricercatori dell'Ateneo. I titolari di assegni di tipo B, per lo svolgimento delle attività di ricerca per cui sono stati finanziati, faranno riferimento al Direttore della Struttura e a un docente o ricercatore (Referente), dell'Ateneo.

Art. 3 - Tipologia di finanziamento, modalità di attivazione e conferimento degli assegni di ricerca

1. Gli assegni di ricerca possono essere attivati se trovano completa copertura finanziaria con fondi della Struttura destinati ad attività di ricerca o provenienti da progetti di ricerca finanziati, anche parzialmente, da enti esterni nazionali o internazionali. Essi sono approvati dal Consiglio della Struttura sede della ricerca. L'attivazione degli assegni può essere disposta, in qualunque

- momento, con le scadenze previste dal Responsabile Scientifico del progetto o dal Direttore della Struttura e con i vincoli temporali previsti dal progetto stesso.
2. Fatto salvo quanto previsto al successivo comma 4, l'attivazione della procedura per il conferimento dell'assegno avviene su iniziativa del titolare dei fondi, il quale, potrà chiedere di avviare una delle seguenti procedure selettive per il conferimento di assegni:
 - a) per gli assegni di tipo A: pubblicazione di un bando relativo ad uno specifico progetto di ricerca individuato dalla Struttura;
 - b) per gli assegni di tipo B: pubblicazione di un bando, nell'ambito delle aree scientifiche di interesse della Struttura, finalizzato alla presentazione da parte dei candidati di autonomi progetti di ricerca.
 3. L'attivazione dell'assegno è deliberata dal Consiglio della Struttura che, nel rispetto delle norme previste dal presente Regolamento sulle procedure di selezione e di valutazione, sulla pubblicità dei bandi e degli atti relativi definisce:
 - a) la tipologia, le modalità e i criteri di selezione;
 - b) la durata dell'assegno (minimo 12 e massimo 36 mesi);
 - c) il progetto o il settore di ricerca o l'area scientifica di interesse;
 - d) l'importo dell'assegno al netto degli oneri a carico Ente;
 - e) l'indicazione precisa dei fondi sui quali graveranno tutti i costi del contratto inclusi gli oneri a carico Ente;
 - f) il nominativo del Responsabile scientifico (se assegni di tipo A) o le modalità di nomina del Referente (se assegni di tipo B);
 - g) i requisiti di ammissione alla selezione e i criteri di valutazione dei titoli e delle prove che comprendono necessariamente l'esame dei titoli di studio, del curriculum scientifico-professionale, della produttività scientifica e, per gli assegni di tipo B, della qualità del progetto proposto.
 4. Il Consiglio della Struttura può altresì deliberare di conferire un assegno di ricerca di tipo B ai vincitori di selezioni bandite da Ministeri, da organismi dell'Unione Europea, da altri Enti internazionali o nazionali, notoriamente attivi nell'ambito della comunità scientifica nel finanziamento di progetti di ricerca e innovazione, i quali emanano propri bandi competitivi per il finanziamento di progetti di ricerca, nel rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza previsti dai bandi pubblici. In questo caso il Consiglio della Struttura potrà conferire l'assegno di ricerca (tipo B) al vincitore della selezione, secondo le regole condivise con l'ente finanziatore che ha emanato il bando e a valere sui fondi del progetto di ricerca finanziato.

Art. 4 - Importo e durata

1. L'importo degli assegni viene stabilito dal Consiglio della struttura, nel rispetto dell'importo minimo previsto con decreto MIUR, in rapporto ai requisiti di accesso fissati, alla complessità del progetto di ricerca, alla professionalità richiesta e alle attività da svolgere.
2. Gli assegni vengono corrisposti in rate mensili.
3. La durata dell'assegno deve essere compresa entro quella del programma di ricerca, con un limite minimo di un anno e massimo di tre anni. e con termine dell'assegno non oltre 6 mesi rispetto alla scadenza del progetto stesso. Previa verifica di compatibilità con le regole di rendicontazione poste dagli enti finanziatori, gli assegni di ricerca possono essere prorogati e/o rinnovati dal Consiglio della Struttura solo se finalizzati alla prosecuzione dei progetti di ricerca nel cui ambito sono stati attivati.

4. Il rapporto contrattuale con il titolare dell'assegno è regolato dal presente Regolamento e dalle norme specifiche del fondo di finanziamento su cui l'assegno è stato attivato.

Art. 5 – Bando di selezione

1. Il Direttore della Struttura presso la quale verrà svolta l'attività di ricerca provvede all'emanazione del bando di selezione che, ispirandosi ai principi contenuti nella Carta Europea dei Ricercatori e ai relativi documenti di indirizzo (es. OTM-R - Open Transparent Merit-based Recruitment of researcher, ...) deve contenere:
 - l'individuazione del progetto di ricerca e del relativo Responsabile scientifico (assegni tipo A) ovvero l'area scientifica di ricerca di interesse della Struttura (assegni tipo B);
 - i requisiti di ammissione alla selezione e i criteri di valutazione dei titoli e delle prove, stabiliti dal Consiglio della Struttura, che comprendono necessariamente l'esame dei titoli di studio, del curriculum scientifico-professionale, della produttività scientifica e, per gli assegni di tipo B, della qualità del progetto proposto;
 - l'indicazione dell'importo annuo dell'assegno, al netto degli oneri a carico dell'ente;
 - dettagliate informazioni sulle specifiche funzioni, sui diritti e i doveri relativi alla posizione e sul trattamento economico e previdenziale spettante;
 - i termini e le modalità di presentazione delle domande.
2. Il bando di selezione è pubblicato mediante affissione all'Albo Ufficiale dell'Università e contestuale pubblicazione sul sito internet della Struttura che lo ha emanato, sul sito del Ministero e dell'Unione Europea.
3. Dal giorno successivo alla data di pubblicazione del bando all'Albo Ufficiale dell'Università decorrono da un minimo di 15 ad un massimo di 30 giorni per la presentazione delle domande di partecipazione alla selezione.
4. L'importo dell'assegno, indicato nel bando di selezione, resterà invariato per l'intera durata del contratto, fatte salve eventuali disposizioni normative sopravvenute.

Art. 6 – Requisiti soggettivi

1. I requisiti per la partecipazione alla selezione sono definiti dal Consiglio della Struttura nel rispetto dell'art. 22 della legge 240/2010.
2. Possono essere destinatari degli assegni studiosi in possesso di curriculum scientifico professionale idoneo allo svolgimento di attività di ricerca, con esclusione del personale di ruolo presso le università, le istituzioni e gli enti pubblici di ricerca e sperimentazione, l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) e l'Agenzia spaziale italiana (ASI), nonché presso le istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'articolo 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.
3. Il Consiglio della Struttura potrà stabilire che il dottorato di ricerca o titolo equivalente conseguito all'estero ovvero, per i settori interessati, il titolo di specializzazione di area medica corredato di una adeguata produzione scientifica, costituiscono requisito obbligatorio per l'ammissione al bando; in assenza di tale disposizione, i suddetti titoli costituiscono titolo preferenziale ai fini dell'attribuzione degli assegni.
4. Potranno inoltre essere previsti nei bandi ulteriori titoli e/o requisiti connessi alla produzione scientifica e/o al curriculum scientifico-professionale richiesto per lo svolgimento dello specifico progetto di ricerca.

5. I requisiti di ammissione alle selezioni e gli eventuali ulteriori titoli devono essere posseduti alla data di scadenza del bando di selezione.
6. Nel caso in cui il diploma di laurea sia stato conseguito all'estero, esso deve essere dichiarato equipollente, ai soli fini della selezione, alla laurea specialistica/magistrale da parte della Commissione giudicatrice, Analogamente, nel caso in cui il diploma di dottore di ricerca sia stato conseguito all'estero, esso deve avere durata almeno triennale e deve esserne dichiarata l'equipollenza ai soli fini della selezione da parte della Commissione giudicatrice.
7. Il titolare di assegno di ricerca in servizio presso amministrazioni pubbliche, diverse da quelle di cui al precedente comma 2, deve essere posto in aspettativa senza assegni dall'Amministrazione di appartenenza per la durata della collaborazione alla ricerca, a decorrere dalla data di inizio delle attività.
8. La durata complessiva dei rapporti instaurati ai sensi dell'art. 22 della legge 30 dicembre 2010 n. 240, compresi gli eventuali rinnovi, non può comunque essere superiore a sei anni, ad esclusione del periodo in cui si sia usufruito dell'assegno in coincidenza con il dottorato di ricerca, nel limite massimo della durata legale del relativo corso.
9. Non possono essere conferiti assegni di ricerca a coloro che abbiano un rapporto di coniugio o un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore o un ricercatore di ruolo appartenente al dipartimento che propone la selezione ovvero con il Rettore, il Direttore generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.
10. I candidati sono ammessi al concorso con riserva. La Struttura che ha emanato il bando può disporre in qualunque momento, con decreto motivato del Direttore, l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti richiesti.

Art. 7 – Commissioni per la selezione

1. Il Consiglio della Struttura presso la quale verrà svolta l'attività di ricerca designa i componenti la Commissione giudicatrice fra i docenti e ricercatori esperti del settore in cui sarà svolta l'attività di ricerca, ispirandosi ai principi contenuti nella Carta Europea dei Ricercatori e ai successivi documenti di indirizzo (es. OTM-R, ...).
2. La Commissione giudicatrice è composta da tre membri, uno dei quali è il Responsabile del progetto di ricerca al quale dovrà collaborare il titolare dell'assegno nel caso di selezione per assegni di tipo A.
3. La Commissione giudicatrice è nominata con provvedimento del Direttore della Struttura presso la quale verrà svolta l'attività di ricerca.
4. Le Commissioni giudicatrici devono concludere i propri lavori formulando un'apposita graduatoria sulla base della somma dei punteggi riportati da ogni candidato.
5. Gli atti della selezione e la relativa graduatoria sono approvati con decreto del Direttore della Struttura che ha bandito l'assegno.

Art. 8 - Procedure di selezione

1. La selezione si attua mediante valutazione comparativa dei titoli, del curriculum scientifico-professionale, della produttività scientifica e, solo per gli assegni di tipo B, della qualità del progetto proposto. Potrà inoltre essere oggetto di valutazione anche un colloquio, effettuato eventualmente anche con modalità a distanza attraverso idonei supporti informatici, purché sia riconosciuta con certezza l'identità del candidato, da verificarsi anche all'atto della stipula del contratto, e sia

garantito il corretto svolgimento e la pubblicità della prova. Nel caso in cui la selezione non preveda il colloquio, il candidato dovrà allegare alla domanda due lettere di referenza.

2. Per la valutazione comparativa dei candidati la Commissione giudicatrice dispone di 100 punti da ripartire, sulla base di quanto stabilito nel bando, tra le seguenti categorie:
 - **titoli:** laurea, dottorato di ricerca, diploma di specializzazione, attestati di frequenza di corsi di perfezionamento post-laurea (conseguiti in Italia o all'estero). Nel caso in cui il titolo dottore di ricerca o titolo equivalente conseguito all'estero ovvero, per i settori interessati, il titolo di specializzazione di area medica corredato di una adeguata produzione scientifica, non costituiscono requisito obbligatorio per l'ammissione al bando, i suddetti titoli costituiscono titolo preferenziale ai fini dell'attribuzione degli assegni;
 - **curriculum scientifico-professionale:** svolgimento di una documentata attività di ricerca presso soggetti pubblici e privati con contratti, borse di studio o incarichi (sia in Italia che all'estero) pertinenti all'attività di ricerca oggetto del bando;
 - **produttività scientifica:** quantità e qualità delle pubblicazioni scientifiche, incluse le tesi di laurea magistrale/specialistica o di dottorato;
 - **progetto di ricerca** (solo per gli assegni di tipo B): qualità, grado di innovazione, fattibilità e sostenibilità del progetto e coerenza con il profilo del proponente;
 - **colloquio** e/o per le lettere di **referenza**.

Il bando può prevedere che alcuni aspetti delle candidature siano valutati da esperti revisori di elevata qualificazione esterni all'Università.

3. Per l'inserimento nella graduatoria, i candidati devono aver conseguito un punteggio complessivo non inferiore a 50.
4. La condizione di essere collocato in graduatoria in una procedura di valutazione non costituisce titolo per successive procedure di valutazione. In caso di parità di merito la preferenza è determinata dalla minore età del candidato.
5. Le procedure di valutazione comparativa si concludono con un decreto del Direttore della Struttura che approva gli atti della selezione e la graduatoria generale di merito per l'attribuzione dell'assegno di ricerca.
6. Per quanto non espressamente disciplinato, si applicano i principi del DPR 487/1994.

Art. 9 - Termini per le selezioni e inizio dell'attività

1. Entro sei mesi dalla scadenza del bando devono essere completate le procedure di selezione per il conferimento dell'assegno e l'inizio attività del vincitore. L'attività di ricerca non può essere iniziata prima della stipula del relativo contratto che ha decorrenza, di norma, dal primo giorno del mese successivo alla stipula.
2. Gli assegni di ricerca sono conferiti mediante appositi contratti per lo svolgimento di attività di ricerca stipulati con la Struttura che ha bandito l'assegno.
3. I contratti non configurano in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato e non danno luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli dell'università.
4. Qualora il vincitore rinunci alla stipula del contratto entro il termine che gli verrà comunicato dalla Struttura si procederà allo scorrimento della graduatoria.

TITOLO II - RAPPORTO CONTRATTUALE

Art. 10 – Contratto e attività dell'assegnista

1. Il contratto contiene le specifiche funzioni, i diritti e doveri relativi alla posizione, le principali attività di ricerca affidate, i compiti e il trattamento economico e previdenziale spettante.
2. Il titolare di assegno è tenuto a svolgere personalmente e integralmente l'attività di ricerca oggetto del contratto; tale attività deve essere a carattere continuativo e non meramente occasionale.
3. Il contratto deve prevedere lo svolgimento di una specifica attività di ricerca, ovvero la collaborazione ad un programma di ricerca o ad una fase di esso, ispirandosi all'obiettivo di supportare lo sviluppo professionale dell'assegnista. Il contratto non deve perciò configurarsi come mero supporto tecnico per lo svolgimento dei programmi di ricerca.
4. L'attività didattica può essere svolta nel rispetto di quanto previsto dalla normativa nazionale e di Ateneo per l'attribuzione di incarichi didattici, purché tale attività non interferisca con il proficuo svolgimento delle attività di ricerca.
5. Lo svolgimento di attività di lavoro autonomo è compatibile con l'assegno di ricerca solo previa autorizzazione del Consiglio della Struttura, su parere motivato del Responsabile scientifico dell'assegno o del Direttore della Struttura, previa verifica che tale attività non comporti conflitto di interessi con le attività del Dipartimento e non pregiudichi il regolare svolgimento dell'attività di ricerca, tenendo conto anche delle regole di rendicontazione previste dall'ente finanziatore.
6. L'assegnista è tenuto a rispettare quanto previsto dalla normativa in materia di proprietà industriale e intellettuale, dal Codice di comportamento, dal Codice etico dell'Università degli Studi di Padova e dalla normativa in materia di salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro.

Art. 11 – Accesso alle strutture ospedaliere

1. Per gli assegni conferiti per programmi di ricerca di tipo clinico da svolgersi presso strutture convenzionate con le Aziende Ospedaliere, è necessario dare preventiva comunicazione al Direttore Generale dell'Azienda, ai fini dell'accesso alle strutture, che avviene sotto la responsabilità assistenziale del Direttore della clinica o del servizio.

Art. 12 – Incompatibilità

1. La titolarità dell'assegno non è compatibile con la partecipazione a corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca con borsa o specializzazione medica, in Italia o all'estero, master e comporta il collocamento in aspettativa senza assegni per il dipendente in servizio presso amministrazioni pubbliche diverse da quelle di cui al comma 1 dell'art. 22 della Legge 240/2010.
2. Non è ammesso il cumulo con altri assegni e con borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di ricerca dei titolari di assegni.
3. L'inosservanza delle disposizioni di cui al presente articolo costituisce causa di risoluzione del contratto, senza obbligo di preavviso da parte dell'Università.

Art. 13 – Segretezza e proprietà intellettuale

1. Tutti i dati e le informazioni di cui l'assegnista verrà a conoscenza nello svolgimento dell'incarico, che sono soggetti ad accordi di segretezza sottoscritti dalla struttura nella quale egli opera,

dovranno essere considerati riservati. L'assegnista si impegna a mantenere la segretezza su tali dati e informazioni.

2. L'attribuzione del diritto di conseguire il brevetto per le invenzioni realizzate a seguito di attività di ricerca scientifica, svolta utilizzando comunque strutture e mezzi finanziari forniti dall'Università, è regolata in via generale dal Regolamento brevetti dell'Università.

Art. 14 - Trattamento fiscale, previdenziale e assicurativo

1. L'Università provvede ad effettuare il versamento degli oneri previdenziali, assicurativi e fiscali gravanti sul contratto nella misura stabilita dalla legge vigenti.
2. L'Università provvede alla copertura assicurativa per quanto riguarda i rischi da infortuni e responsabilità civile alle condizioni previste dalle relative polizze stipulate dall'Ateneo.
3. I maggiori oneri eventualmente derivanti da disposizioni obbligatorie sopravvenute a carattere nazionale che comportino un aumento del costo lordo ente degli assegni di ricerca saranno a carico delle Strutture che hanno conferito l'assegno.

Art. 15 – Norme sulla sicurezza

1. Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. a) del Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, il collaboratore è equiparato al "lavoratore" e pertanto si dovranno applicare le disposizioni normative previste per quest'ultimo in materia di tutela della salute e di sicurezza dei luoghi di lavoro.

Art. 16 - Trattamento di missione

1. Il trattamento di missione del titolare di assegno ricade sui fondi del responsabile della ricerca o sui fondi di ricerca attribuiti all'assegnista o su fondi della Struttura ospitante secondo le modalità previste dal Regolamento di Ateneo per le missioni.

Art. 17 - Sospensione e proroga

1. E' prevista la sospensione del contratto per maternità e grave e documentata malattia fermo restando che, le predette cause di sospensione, provocano, ove non sia diversamente previsto dal contratto, la proroga del contratto per un periodo pari alla durata della sospensione.
2. Nel periodo di astensione obbligatoria per maternità, l'indennità corrisposta dall'INPS è integrata fino a concorrenza dell'intero importo dell'assegno rapportato alle relative mensilità.

Art. 18 – Recesso

1. Il recesso dal contratto può essere esercitato dal titolare di assegno o dall'Università.
2. In caso di recesso dal contratto, la parte recedente è tenuta a darne comunicazione all'altra con un preavviso di almeno 30 giorni.
3. In caso di mancato preavviso da parte del titolare di assegno, l'Università può trattenere o recuperare dall'assegnista un importo corrispondente al compenso per il periodo di preavviso non dato ovvero al maggiore importo stabilito nel contratto.
4. Il recesso dal contratto da parte dell'Università è disposto con provvedimento del Direttore, previa deliberazione della Struttura su presentazione di una motivata richiesta, redatta dal Responsabile scientifico della ricerca o dal Referente.
5. In caso di recesso, i fondi non spesi restano nella disponibilità della Struttura.

Art. 19 – Risoluzione per inadempimento

1. Nei casi di gravi inadempienze, il Responsabile scientifico della ricerca, il Referente o il Direttore della Struttura, contesta per iscritto gli addebiti all'assegnista. Il Consiglio della Struttura, valutate le giustificazioni addotte dall'assegnista, può proporre la risoluzione del contratto.

Art. 20 – Rinnovo del contratto

1. Il contratto potrà essere rinnovato, una sola volta per la durata di un anno, qualora la prosecuzione dell'attività di ricerca sia strettamente necessaria al raggiungimento dello scopo per il quale il contratto era stato posto in essere.
2. Il rinnovo è subordinato alla verifica, da parte del Consiglio della Struttura che ha emanato il bando, della fondatezza dei presupposti di cui al comma 1 del presente articolo e della copertura finanziaria con fondi propri della Struttura stessa.
3. La durata complessiva dei rapporti instaurati con il medesimo soggetto, compresi gli eventuali rinnovi, non può comunque essere superiore a sei anni.

Art. 21 – Verifica dell'attività dell'assegnista

1. Le modalità di verifica dell'attività dei titolari di assegni sono stabilite dal Consiglio della Struttura che ha emanato il bando, tenuto conto anche delle regole del fondo su cui è stato attivato e garantendo in ogni caso l'adeguatezza della verifica.
2. In mancanza, alla conclusione di ogni anno di attività il titolare dell'assegno deve presentare una relazione al Direttore della Struttura di afferenza, nella quale sono illustrati l'attività svolta nell'ambito del progetto e i risultati raggiunti. Tale relazione, accompagnata dal parere del Responsabile della ricerca o del Referente verrà valutata dal Consiglio della Struttura.
3. La valutazione negativa dell'attività svolta dall'assegnista sarà causa di risoluzione del contratto, senza obbligo di preavviso, da parte dell'Università.
4. Alla conclusione dell'assegno il titolare dello stesso deve presentare al Direttore della Struttura una relazione finale sull'attività svolta nell'ambito del progetto e sui risultati raggiunti.

TITOLO III - NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 22 - Norme transitorie e finali

1. Il presente Regolamento è emanato con decreto del Rettore e pubblicato all'albo ufficiale di Ateneo e sul sito web istituzionale ed entra in vigore decorsi 15 giorni dalla data di pubblicazione dello stesso.
2. Le disposizioni di cui al presente Regolamento si applicano alle procedure per il conferimento degli assegni di ricerca avviate successivamente alla data della sua entrata in vigore.
3. Gli assegni di ricerca attivati precedentemente all'entrata in vigore del presente Regolamento, fino ad esaurimento degli stessi, continuano ad essere disciplinati dal "Regolamento per il conferimento di assegni di ricerca", emanato con decreto rettorale n. 2307 del 07/08/2014; fanno eccezione le previsioni di cui all'art. 10, commi 4 e 5, che si applicano anche ai rapporti in essere alla data di entrata in vigore del presente Regolamento.